

**QUALI PERCORSI PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI  
IN SEGUITO ALL'ABROGAZIONE  
DEL PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI?**

**Scheda per i tutori e gli operatori  
che seguono minori non accompagnati**

**(aggiornata al 12.12.18)**

**ASGI**  
Associazione  
per gli Studi Giuridici  
sull'Immigrazione

**INTERS**  **S**

## INDICE

Introduzione	p. 2
1. I presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per la conversione del permesso per minore età al compimento dei 18 anni	p. 4
2. Quale percorso scegliere tra la domanda d'asilo e il permesso per minore età?	p. 9
3. Minori titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari	p. 13
4. Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento	p. 14
5. Altre tipologie di permessi di soggiorno	p. 17
6. Se il minore non riesce a ottenere il passaporto?	p. 17
7. Minori in attesa della nomina del tutore e/o del provvedimento di attribuzione dell'età	p. 18
Scheda per valutare il percorso legale del MSNA	p. 19
Schema riassuntivo delle principali tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai MSNA	p. 20

## INTRODUZIONE

Il **d.l. n. 113/18** (c.d. decreto Salvini), convertito con legge n. 132/18, ha introdotto una serie di modifiche normative che, pur non riguardando in specifico i minori non accompagnati (MSNA), hanno un impatto estremamente rilevante sul loro status, soprattutto dopo il compimento della maggiore età.

Prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/18, infatti, la maggior parte dei minori non accompagnati richiedenti asilo ottenevano un permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel corso dei primi sei mesi del 2018, è stata riconosciuta la protezione umanitaria nel 74% delle decisioni delle Commissioni territoriali riguardanti domande di protezione internazionale presentate da MSNA<sup>1</sup>).

Molti minori hanno presentato domanda d'asilo, pur in assenza dei presupposti per la protezione internazionale, in quanto avevano una ragionevole aspettativa di ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

In seguito all'**abrogazione della protezione umanitaria** ad opera del d.l. 113/18, probabilmente la maggior parte dei MSNA richiedenti asilo riceveranno un rigetto della propria domanda d'asilo da parte della Commissione territoriale.

Nel caso in cui il MSNA riceva il **diniego prima del compimento dei 18 anni**, potrà ottenere il permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfatti determinati requisiti, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98.

Se invece la domanda di protezione internazionale viene **rigettata dopo il compimento dei 18 anni**, la maggior parte delle Questure non consentono al neomaggiorenne di richiedere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32, anche qualora soddisfatti i requisiti richiesti.

Può così accadere che **perdano la possibilità di regolarizzarsi** anche neomaggiorenni che avrebbero potuto ottenere un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, se avessero richiesto il permesso per minore età prima dei 18 anni anziché presentare domanda di protezione internazionale.

E' dunque fondamentale, in seguito all'entrata in vigore del d.l. 113/18, (ri)valutare per ciascun MSNA richiedente asilo:

a) se sussistano i **presupposti** per:

- il riconoscimento della protezione internazionale o speciale, presupposti molto più restrittivi di quelli che erano previsti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
- la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni;

b) sulla base delle valutazioni di cui al punto precedente, rivalutare con estrema attenzione quale sia il **percorso migliore** per il minore:

- proseguire con la domanda di protezione internazionale;
- rinunciare alla domanda di protezione internazionale e chiedere il permesso per minore età;

---

<sup>1</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, *Report di Monitoraggio - I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia - Dati al 30 giugno 2018*, p. 14.

- proseguire con la domanda di protezione internazionale e nel contempo chiedere il rilascio del permesso per minore età o, al compimento dei 18 anni, del permesso per studio, lavoro o attesa occupazione.

Questi punti vengono approfonditi nei paragrafi 1 e 2.

Nel par. 3, si analizzerà la situazione dei MSNA ai quali sia già stato rilasciato un permesso per **motivi umanitari**.

Si tratteranno quindi, ai parr. 4-5, altre tipologie di permessi di soggiorno, quali il permesso per **motivi familiari o affidamento**, rilasciabile ai minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore, nonché ai neomaggiorenni sottoposti a “proseguo amministrativo”, e il permesso di soggiorno per **cure mediche**.

Negli ultimi paragrafi, infine, si tratteranno i casi in cui risulta impossibile ottenere il **passaporto** e i casi in cui il minore è in attesa della nomina del tutore e/o dei provvedimenti di attribuzione dell'età.

\*\*\*

La presente scheda è stata realizzata congiuntamente da A.S.G.I. (nell'ambito del progetto N.O.M.I.S. di Compagnia di San Paolo) ed INTERSOS.

A breve verrà pubblicata una seconda scheda, che affronterà le conseguenze del d.l. 113/18 rispetto all'accoglienza, all'iscrizione anagrafica e all'accesso ai servizi dei MSNA.

## 1. I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

### 1.1 I presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale

In seguito all'abrogazione della protezione umanitaria ad opera del d.l. 113/18<sup>2</sup>, la Commissione territoriale non valuterà più i criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria (ad es. la condizione di vulnerabilità del minore non accompagnato in quanto tale e/o il buon livello di inserimento sociale in Italia), ma considererà unicamente la sussistenza o meno dei **presupposti, molto più restrittivi, per il riconoscimento della protezione internazionale o speciale**.

Si ricordano qui, in estrema sintesi, i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e della protezione speciale.

La normativa vigente prevede che la Commissione territoriale riconosca:

a) lo status di **rifugiato**: ove ritenga che il richiedente abbia un fondato timore di essere **perseguitato** nel Paese d'origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;

b) la **protezione sussidiaria**: ove ritenga che, pur non essendovi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sussista un rischio effettivo che il richiedente asilo subisca un **grave danno** in caso di ritorno nel Paese d'origine, intendendosi per danno grave:

- la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (tenendo conto di questo rischio anche quando deriva da soggetti non statuali quali ad es. familiari del minore);
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

c) la **protezione speciale**: ove ritenga che, pur non essendovi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a **tortura** (nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani)<sup>3</sup>.

E' importante ricordare che le domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati presentano alcune specificità rispetto a quelle presentate da richiedenti asilo adulti. Si rimanda in merito alle **“Linee Guida di UNHCR sulla Protezione Internazionale: Richieste di asilo di minori** ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati”<sup>4</sup>.

In particolare, le Linee guida di UNHCR evidenziano come vi siano alcune violazioni dei diritti dei minori che, in determinate circostanze, possono rappresentare **forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza** e dunque costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

<sup>2</sup> Il testo del decreto-legge n. 113/18 e della legge di conversione n. 132/18, così come tutte le altre norme citate nella presente scheda, possono essere reperiti sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), mediante la funzione “Ricerca”.

<sup>3</sup> Art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 113/18.

<sup>4</sup> [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf)

Tra queste forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza, sono incluse:

- la **tratta** di minori, ovvero qualsiasi forma di arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento;
- le **più gravi forme di lavoro minorile**, come la schiavitù, il lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito e altri tipi di lavoro forzato (ad es. minori che studiano e vivono in scuole religiose e sono costretti a mendicare), nonché l'impiego di minori al fine di prostituzione, pornografia e attività illecite, quali ad es. il traffico di stupefacenti, o ancora il lavoro pericoloso che metta a rischio la salute fisica e/o mentale del minore e la sua crescita (es. lavori svolti in ambiente insalubre, con orari prolungati ecc.);
- aver vissuto nel proprio Paese come **minore di strada**, posto che i minori di strada, ovvero quei bambini e ragazzi che hanno la strada come casa e/o fonte di sostentamento, possono essere considerati come un gruppo sociale perseguitato;
- la **violenza domestica**;
- minori affetti da HIV/AIDS o disabili;
- minori apolidi;
- matrimoni forzati o precoci;
- la mutilazione genitale femminile;
- l'arruolamento minorile

In alcuni casi, possono essere considerate forme di persecuzione anche gravi violazioni di diritti economici e sociali fondamentali, tali da minacciare lo sviluppo e la sopravvivenza del minore (ad es. negare le cure mediche, quando il minore soffre di una malattia grave, ovvero negare il diritto al cibo, all'acqua e all'alloggio ad un minore orfano).

Nei casi in cui emerga che il minore ha subito una o più forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza, è molto importante che la Commissione territoriale venga a conoscenza di tali elementi.

Va sottolineato tuttavia che le prassi delle Commissioni sono molto differenziate: alcune riconoscono in tali casi la protezione internazionale, mentre altre Commissioni non considerano le forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza con la dovuta attenzione.

Coloro che hanno presentato **domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto**, ovvero prima del 5.10.18, possono ancora ottenere la protezione umanitaria? Sulla questione vi sono posizioni differenti.

L'interpretazione che ad oggi sembra prevalente tra i giudici è quella secondo cui le nuove norme non possano applicarsi retroattivamente e dunque i procedimenti in corso debbano essere definiti secondo la normativa che era in vigore prima del d.l. 113/18.

La maggior parte delle Commissioni territoriali, invece, sembra orientarsi verso un'applicazione retroattiva delle norme stabilite dal d.l. 113/18, ritenendo dunque di non poter più riconoscere la protezione umanitaria a coloro che abbiamo presentato la domanda di protezione internazionale prima del 5.10.18.

Per un'analisi delle nuove norme introdotte dal d.l. 113/18, incluso il regime transitorio e il trattamento di coloro che avevano presentato domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto, si rimanda alla scheda *"Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal Decreto legge 113/18"*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18\\_permessi-di-soggiorno\\_Scheda-per-operatori\\_31.10.18.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18_permessi-di-soggiorno_Scheda-per-operatori_31.10.18.pdf)

## 1.2 Il rilascio del permesso per minore età e la conversione in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento della maggiore età

L'altro principale percorso possibile, oltre alla domanda di protezione internazionale, è rappresentato dalla richiesta del permesso per minore età.

Il **permesso per minore età** è rilasciato al minore non accompagnato in quanto soggetto nei confronti del quale sono in generale vietati l'espulsione e il respingimento<sup>6</sup>.

Si evidenzia che, come espressamente previsto in due circolari ministeriali<sup>7</sup>, questo tipo di permesso di soggiorno deve essere rilasciato dalla Questura anche se il minore è privo di **passaporto** o altro documento equipollente, in attuazione del principio del "superiore interesse del minore" sancito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Al **compimento della maggiore età**, al minore non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98 se soddisfa una serie di requisiti, tra cui:

- a) possiede il **passaporto o documento equipollente** in corso di validità; molte Questure accettano l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del Paese d'origine, nel caso in cui il minore non possieda il passaporto al compimento dei 18 anni, ma richiedono di integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido: dunque se il minore non sarà in grado di ottenere il passaporto (ad esempio perché non è stato registrato alla nascita o perché non possiede né riesce a farsi mandare il certificato di nascita) in generale la Questura non gli rilascerà un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione;
- b) si trova in una delle seguenti condizioni:
  - **è entrato in Italia da almeno tre anni** (cioè prima del compimento dei 15 anni) e ha seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
  - oppure, in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 e ha ottenuto un **parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**; secondo le Linee guida della Direzione Generale Immigrazione<sup>8</sup>, un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno **sei mesi** prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un **percorso di integrazione** (scuola, formazione, lavoro ecc.), consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore e la possibilità che il parere positivo sia rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile<sup>9</sup>.
- c) frequenta corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio), o svolge attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un

<sup>6</sup> Legge 47/17, art. 10, c. 1, lett. a).

<sup>7</sup> Circolari del Ministero dell'Interno del [24.3.2017](#) e del [28.8.2017](#).

<sup>8</sup> "[Linee Guida della Direzione Generale Immigrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età \(articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286\)](#)" del 24 febbraio 2017.

<sup>9</sup> Per un approfondimento sul rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, si veda il manuale "[Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione](#)", pp. 98-ss.

corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione<sup>10</sup>; alcune Questure richiedono inoltre di dimostrare la disponibilità di un alloggio.

### 1) La richiesta di parere alla DG Immigrazione

- *Chi deve inviare la richiesta di parere?* Secondo le Linee guida della DG Immigrazione, è preferibile che le richieste di parere siano inviate da parte dei servizi sociali dell'Ente locale che ha in carico il minore. È importante che il tutore verifichi che i servizi sociali abbiano inviato la richiesta di parere alla DG Immigrazione, li solleciti ad inviarla nel caso in cui non l'abbiano ancora fatto, ovvero, se i servizi sociali non provvedono, invii direttamente la richiesta alla DG Immigrazione. Una volta che il minore abbia compiuto 18 anni, può anche inviare direttamente la richiesta di parere alla DG Immigrazione. Nel caso in cui il tutore o altri soggetti che hanno la responsabilità del minore ai sensi della normativa vigente ovvero il diretto interessato neomaggiorenne provvedano all'inoltro della richiesta di parere, questa dovrà essere inviata per conoscenza contestualmente anche ai servizi sociali territorialmente competenti.
- *Quando?* Secondo le Linee guida, la richiesta di parere dovrebbe essere inviata preferibilmente non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.
- *Come?* La richiesta di parere va inoltrata alla DG Immigrazione attraverso il Sistema informativo minori (SIM), cui accedono attualmente solo una parte dei comuni/enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, oppure attraverso l'invio telematico di un'apposita scheda<sup>11</sup>.

Alla richiesta devono essere allegati:

- copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'ambasciata/consolato del proprio Paese d'origine;
- copia del permesso di soggiorno/cedolino della richiesta di rinnovo/conversione;
- copia del provvedimento inerente la tutela e/o l'affidamento;
- documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.

### 2) La richiesta di permesso di soggiorno

La domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98 deve essere presentata alla Questura competente in base al domicilio del minore, 60 giorni prima del compimento dei 18 anni (in tal caso la domanda è presentata dal tutore) o comunque entro i 60 giorni successivi.

Alla domanda devono essere allegati:

- la richiesta di parere inoltrata alla DG Immigrazione e la sua eventuale risposta;
- gli stessi documenti allegati alla richiesta di parere inviata alla DG Immigrazione.

---

<sup>10</sup> Per un approfondimento sui requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, si rimanda alla scheda *«Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal Decreto legge 113/18»* ([https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18\\_permessi-di-soggiorno\\_Scheda-per-operatori\\_31.10.18.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18_permessi-di-soggiorno_Scheda-per-operatori_31.10.18.pdf))

<sup>11</sup> La scheda, denominata «scheda G» può essere scaricata dal sito del Ministero del Lavoro: <http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati,%20documentazione/scheda-G-Richiesta-di-parere-ai-sensi-dell-art-32-del-dlgs-n-286-1998.odt>



La legge 47/17 aveva previsto l'applicazione del principio del silenzio assenso con riferimento al parere della DG Immigrazione, ovvero se la DG Immigrazione non rispondeva alla richiesta di parere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il silenzio valeva come parere positivo e dunque la Questura, in presenza degli altri requisiti, doveva rilasciare il permesso di soggiorno. La legge 132/18 di conversione del d.l. 113/18 ha abrogato la disposizione che prevedeva l'applicazione del principio del silenzio assenso in tali procedimenti<sup>12</sup>.

### 3) Il rilascio del passaporto

Abbiamo visto sopra come, per la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, sia necessario presentare il passaporto valido o almeno l'attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o Ambasciata del Paese d'origine del minore.

Se il MSNA non ne è in possesso, sarà necessario rivolgersi al Consolato/Ambasciata del suo Paese d'origine per richiederlo. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o comunque emerga una possibile esigenza di protezione internazionale, o qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare<sup>13</sup>.

Le procedure e le prassi dei diversi Consolati/Ambasciate sono molto differenziate, per quanto riguarda i requisiti richiesti, le tempistiche e i costi. Alcuni rilasciano il passaporto/attestazione di nazionalità anche solo sulla base del certificato di nascita. Altri invece richiedono ulteriori documenti (ad esempio un'autorizzazione firmata dai genitori). Altre ancora non rilasciano in alcun caso il passaporto.

Va sottolineato che:

- alcuni Consolati non rilasciano il passaporto, ma rilasciano un'attestazione di nazionalità, che in genere consente comunque la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni;
- alcuni Consolati richiedono molti documenti per il rilascio del passaporto a un minore, mentre la procedura risulta più semplice se il passaporto viene richiesto dopo il compimento dei 18 anni.

Tranne nei casi visti sopra in cui non deve essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare, negli altri casi è fondamentale che il tutore, una volta verificate le procedure e le prassi del Consolato/Ambasciata del Paese di origine del minore, lo supporti nel presentare la richiesta di passaporto/attestazione di nazionalità e nel reperire al più presto la documentazione richiesta.

Alcuni minori, tuttavia, non hanno la possibilità di farsi inviare il certificato di nascita dai familiari (si pensi ad esempio agli orfani o ai minori che hanno perso i contatti con i familiari) o addirittura non sono stati registrati alla nascita. Questi minori si troveranno molto probabilmente nell'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni, a causa della mancanza di passaporto<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Va tuttavia ricordato come la giurisprudenza amministrativa formatasi prima della legge 47/17 avesse riconosciuto come illegittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età motivato esclusivamente sulla mancata acquisizione del parere della DG Immigrazione.

<sup>13</sup> D.lgs. 142/15, art. 19-bis c. 3.

<sup>14</sup> I casi in cui è impossibile ottenere il passaporto sono affrontati al par. 6.

#### 4) Condanne per reati c.d. ostativi

La normativa vigente prevede, in generale, che non possa essere rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno al cittadino straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni tipi di reati, tra cui i reati inerenti gli stupefacenti e tutti i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (ad esempio il furto aggravato, la rapina, l'estorsione ecc.)<sup>15</sup>.

Si ritiene che la Questura dovrebbe considerare la specificità dei casi in cui il reato sia stato commesso durante la minore età e il minore abbia successivamente compiuto con esito positivo un percorso di reinserimento sociale, ma ciò spesso non avviene.

Si ricorda comunque che, ai sensi dell' art. 18, co. 6 del d.lgs. 286/98, modificato dal d.l. 113/18, può essere rilasciato un permesso di soggiorno "per casi speciali", all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta dell'Autorità giudiziaria, al cittadino straniero (minorenne o maggiorenne) che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale (secondo l'interpretazione prevalente, tale norma può essere applicata anche in caso di misure alternative alla detenzione o di messa alla prova).

## 2. QUALE PERCORSO SCEGLIERE TRA LA DOMANDA D'ASILO E IL PERMESSO PER MINORE ETÀ?

Per valutare quale dei due percorsi – domanda di protezione internazionale o richiesta del permesso per minore età – consenta con **maggiori probabilità al minore di ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni**, è necessario valutare le probabilità che il minore possa ottenere:

- il riconoscimento della protezione internazionale o speciale, i cui presupposti come abbiamo visto sono molto più restrittivi di quelli per il riconoscimento della protezione umanitaria;
- la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98.

Tale valutazione deve sempre essere effettuata **caso per caso e considerando un complesso insieme di fattori**: la storia e le attuali condizioni del minore, la situazione nel Paese d'origine, il percorso del minore in Italia, l'orientamento della Commissione territoriale competente, le prassi del Consolato del Paese d'origine riguardo al rilascio del passaporto, nel caso in cui il minore non presentasse domanda di protezione internazionale e intendesse chiedere la conversione del permesso per minore età ai 18 anni ecc.

Pur nell'impossibilità di fornire indicazioni generali, si possono delineare alcuni scenari, sulla base degli elementi analizzati al paragrafo precedente:

Si sottolinea che si tratta solo di scenari ipotetici e tendenziali, e che la valutazione va fatta sempre caso per caso, con il supporto di un **legale specializzato**.

---

<sup>15</sup> D.lgs. 286/98, art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5. Va sottolineato che costituisce condizione ostativa al rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno la condanna per uno di tali reati, mentre non sono ostativi la mera imputazione per tali reati, a processo non ancora concluso, la sentenza di non luogo a procedere (ad esempio per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto) o la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova

## 2.1 Casi più semplici

In alcuni casi è piuttosto semplice valutare quale dei due percorsi sia nell'interesse del minore. In particolare:

a) Se il minore ha **elevate probabilità di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale** (ad es. perché è stato perseguitato nel suo Paese d'origine o perché nel suo Paese è in atto un conflitto armato): tendenzialmente converrà proseguire con la domanda di protezione internazionale.

b) Se non sembra esservi **alcun presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale** (ad es. il minore afferma di essere venuto in Italia esclusivamente per motivi economici e di voler tornare nel proprio Paese non appena avrà guadagnato abbastanza, né risulta alcun elemento di persecuzione o rischio di grave danno) e se il minore soddisfa **tutti i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età** in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni (si pensi ad es. al caso di un minore che possieda il passaporto e che abbia seguito un percorso scolastico e di inserimento lavorativo di più di sei mesi): tendenzialmente converrà rinunciare alla domanda di protezione internazionale e richiedere il permesso di soggiorno per minore età.

## 2.2 Casi più complessi ed incerti

La maggior parte dei casi, tuttavia, sono assai più complessi ed incerti: ad es. in molti casi la domanda di protezione internazionale sembra piuttosto debole, ma nel contempo il minore non soddisfa tutti i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni (ad es. perché non ha il passaporto e non è certo che riuscirà ad ottenerlo).

In generale, e ribadendo ancora una volta la necessità di un'approfondita valutazione caso per caso da parte di un legale specializzato, si possono distinguere tre scenari, a seconda dell'età del MSNA richiedente asilo:

a) Se il minore ha **meno di 17 anni**: probabilmente riceverà l'esito della domanda di protezione internazionale prima del compimento della maggiore età e quindi, se anche dovesse ricevere un diniego, potrà presentare la richiesta di permesso per minore età prima di compiere 18 anni (oltre ovviamente a valutare l'opportunità di presentare ricorso contro il diniego): in questi casi dunque tendenzialmente potrebbe convenire attendere che il minore riceva l'esito della domanda di protezione internazionale.

b) Se il minore ha **17 anni compiuti**: si suggerisce di attuare tutte le iniziative utili a mettere il minore nelle condizioni di poter soddisfare i requisiti per ottenere un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, nel caso in cui ricevesse un diniego o decidesse di rinunciare alla domanda di protezione internazionale.

In particolare se il minore non ha il passaporto, sarà importante verificare quali documenti gli verrebbero richiesti dal Consolato del suo Paese d'origine per **ottenere il passaporto**, e quindi supportare il minore nel reperire tali documenti (ad es. facendosi inviare dai familiari il certificato di nascita), sempre evitando qualsiasi contatto del minore con il Consolato (inclusa la comunicazione al

Consolato dei suoi dati anagrafici) fino a quando non decidesse eventualmente di rinunciare alla domanda di protezione internazionale.

c) Se il minore **compirà 18 anni tra 1-2 mesi** e non ha ancora ricevuto l'esito della domanda di protezione internazionale: a seconda della situazione specifica del minore, si possono considerare tre diverse opzioni:

- proseguire con la domanda di protezione internazionale;
- rinunciare alla domanda di protezione internazionale e chiedere il permesso per minore età;
- tentare una sorta di “doppio binario”, ovvero proseguire con la domanda di protezione internazionale e nel contempo mettere in atto alcune procedure, finalizzate a consentire l'eventuale rilascio di un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98 nel caso in cui l'interessato dovesse ricevere un diniego dopo il compimento della maggiore età.

### 2.3 La proposta di “doppio binario”

In questa terza opzione, il minore/neomaggiorenne non rinuncia alla domanda di protezione internazionale, ma allo stesso tempo si avvia anche il percorso volto al rilascio di un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, attraverso la presentazione delle seguenti istanze:

#### *1) Richiesta del parere ex art. 32 alla DG Immigrazione:*

- subito prima del compimento dei 18 anni o comunque entro 60 giorni dopo tale data, il soggetto che ha in carico il minore richiede alla DG Immigrazione il parere ex art. 32, allegando tutta la documentazione richiesta (copia del provvedimento di tutela e/o affidamento, copia del permesso di soggiorno, documentazione sul percorso di integrazione svolto da minorenni e che svolgerà da maggiorenne ecc.), specificando che il minore non possiede il passaporto e non può rivolgersi al proprio Consolato in quanto è in attesa dell'esito della domanda di protezione internazionale;
- la DG Immigrazione probabilmente invierà all'interessato una richiesta di integrazione e sospenderà il procedimento in attesa che l'interessato invii il passaporto.

#### *2) Richiesta del permesso di soggiorno ex art. 32 alla Questura:*

- subito prima del compimento dei 18 anni o entro 60 giorni dopo tale data, il tutore o l'interessato presenta la domanda di rilascio del permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ex art. 32, allegando il provvedimento di tutela e/o affidamento, la richiesta di parere inviata alla DG Immigrazione e l'eventuale risposta, nonché la documentazione sul percorso di integrazione;
- si auspica che la Questura, sulla base della risposta della DG Immigrazione di richiesta di integrazione e sospensione del procedimento, sospenda a sua volta il procedimento.

Spesso la Questura non accetta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98, se il minore è un richiedente asilo: chiede al minore di rinunciare alla domanda di protezione internazionale e, in caso contrario, non riceve neanche la domanda.

Si sottolinea tuttavia che il minore ha comunque diritto di depositare l'istanza e di ricevere una risposta motivata. Ove la Questura si rifiuti di ricevere l'istanza, il tutore o l'interessato se già maggiorenne potrà inviarla mediante il kit postale per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, distribuito presso gli Uffici postali.

### *3) Integrazione della domanda in seguito all'eventuale diniego della domanda di protezione internazionale*

Se, dopo tot mesi dal compimento della maggiore età, l'ex-MSNA riceve un diniego e decide di non presentare il ricorso, potrà:

- richiedere al Consolato il passaporto;
- inviare alla DG Immigrazione la decisione negativa sulla protezione internazionale e copia del passaporto;
- non appena ottenuti il parere della DG Immigrazione e il passaporto, integrare la domanda di rilascio del permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ex art. 32, depositando tali documenti.

Se la DG Immigrazione, dopo aver ricevuto il passaporto, emetterà parere positivo, la Questura dovrebbe rilasciare un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98.

Se la Questura non rilascerà il permesso di soggiorno, l'interessato potrà presentare ricorso contro il rigetto.

Potrebbe esserci qualche possibilità in più che le Questure accettino tali richieste nei casi di neomaggiorenni sottoposti al c.d. "prosieguo amministrativo" (v. par. 4).

La strada sopra descritta è irta di ostacoli, in quanto in genere le Questure impongono al minore/neomaggiorenne di scegliere tra domanda protezione internazionale e richiesta di permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32, considerando i due percorsi come alternativi e non ammettendo la possibilità di seguirli entrambi.

Benché si tratti di una strada senz'altro non facile in pratica, essa è giuridicamente fondata, in quanto:

a) **In base alla normativa vigente, i due percorsi non sono alternativi:** un MSNA ha cioè diritto di presentare domanda di protezione internazionale e contemporaneamente di richiedere un permesso per minore età e, al compimento dei 18 anni, il rilascio del permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32. Di fatto, la maggior parte delle Questure impone al minore di scegliere un percorso o l'altro, ma non vi è alcuna norma che impedisca di intraprendere contemporaneamente entrambi i percorsi.

Inoltre, l'art. 32 non richiede, ai fini del rilascio del permesso per studio/lavoro/attesa occupazione al compimento dei 18 anni, che sia stato precedentemente rilasciato un permesso per minore età: il permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 può dunque essere rilasciato anche all'ex minore non accompagnato titolare di permesso per richiesta asilo.

Va infine ricordato che le Linee Guida della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017 non escludono la possibilità di richiedere il parere della DG Immigrazione per i minori richiedenti asilo<sup>16</sup>.

b) L'interpretazione sopra esposta, secondo cui non si possono escludere i MSNA che ricevano il diniego della domanda di protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età dalla

---

<sup>16</sup> [Linee Guida](#) della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017

possibilità di ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione ex art. 32, è l'unica interpretazione possibile della normativa vigente che consenta di evitare **un'irragionevole disparità di trattamento tra minori**.

La diversa interpretazione in base a cui i MSNA che ricevano il diniego della domanda d'asilo dopo i 18 anni non possano ottenere un permesso per studio/lavoro/attesa occupazione comporterebbe infatti un'irragionevole disparità di trattamento di questi minori rispetto ai minori non richiedenti asilo e ai minori richiedenti asilo che ricevano il diniego prima del compimento della maggiore età, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra più interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa è necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione. E' evidente, quindi, come debba necessariamente essere adottata l'interpretazione costituzionalmente orientata che consente il rilascio del permesso ex art. 32 anche ai neomaggiorenni richiedenti asilo diniegati.

### **3. MINORI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI**

Il minore non accompagnato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari **può convertirlo, alla scadenza o prima della scadenza, in permesso per lavoro** subordinato o autonomo se:

- ha un contratto di lavoro oppure i requisiti richiesti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- ha il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Se il titolare **non ha convertito il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro**, alla scadenza del permesso per motivi umanitari, la questura interpella la Commissione territoriale:

- se la Commissione valuta che sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: viene rilasciato un permesso di soggiorno per "protezione speciale", che non può essere convertito in permesso per lavoro, neanche se il titolare ha un contratto di lavoro;
- se la Commissione valuta che non sussiste il rischio di persecuzione o di tortura: la persona riceve un diniego della richiesta di permesso di soggiorno.

Per un'analisi delle questioni riguardanti il trattamento dei titolari di permesso per motivi umanitari e la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro, si rimanda alla scheda *"Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal Decreto legge 113/18"*<sup>17</sup>.

In alcuni casi può essere maggiormente tutelante per il minore titolare di permesso per motivi umanitari rinunciare a tale permesso e richiedere un permesso per minore età, mentre in altri casi conviene mantenere il permesso per motivi umanitari.

Nel valutare quale delle due opzioni possa tutelare maggiormente il minore/neomaggiorenne, è necessario considerare diversi elementi tra cui:

---

<sup>17</sup> [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18\\_permessi-di-soggiorno\\_Scheda-per-operatori\\_31.10.18.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18_permessi-di-soggiorno_Scheda-per-operatori_31.10.18.pdf)

a) La normativa vigente prevede che il permesso per minore età possa essere convertito non solo in permesso per lavoro ma anche in **permesso per studio o attesa occupazione**, mentre non disciplina espressamente la possibilità di convertire il permesso per motivi umanitari in permesso per studio o attesa occupazione.

In mancanza di un divieto espresso in tal senso, si ritiene che debba essere consentita anche la conversione in tali tipologie di permesso di soggiorno. Ciò vale per gli adulti, e a maggior ragione per i minori non accompagnati e i neomaggiorenni ex-MSNA. Consentire ai MSNA titolari di permesso per minore età la conversione in permesso per studio o attesa occupazione e impedirlo ai MSNA titolari di permesso per motivi umanitari comporterebbe infatti un'irragionevole disparità di trattamento. In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, si ritiene dunque che anche ai minori non accompagnati e ai neomaggiorenni ex-MSNA titolari di permesso per motivi umanitari dovrebbe essere consentita la conversione in permesso per studio o attesa occupazione.

E' tuttavia possibile che alcune Questure adottino un'interpretazione restrittiva e non consentano la conversione in tali tipologie di permessi di soggiorno.

b) Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha validità di **due anni**: di conseguenza, se al minore è stato rilasciato tale permesso di soggiorno in prossimità del compimento della maggiore età e non ha un lavoro:

- se mantiene il permesso per motivi umanitari avrà quasi due anni di tempo per trovare un lavoro;
- se invece rinuncia al permesso per motivi umanitari e chiede un permesso per minore età, al compimento dei 18 anni gli verrà rilasciato un permesso per attesa occupazione, che dura solo un anno e se, alla scadenza, il neomaggiorenne non ha un lavoro, la Questura potrebbe non rinnovargli il permesso di soggiorno.

#### **4. IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI O AFFIDAMENTO**

##### **4.1 Minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore**

La legge prevede che sia rilasciato un **permesso di soggiorno per motivi familiari** al MSNA<sup>18</sup>:

- sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore<sup>19</sup>;
- affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83<sup>20</sup>;
- affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, c. 4 della legge 184/83<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Legge 47/17, art. 10, lett. b); d.lgs. 286/98, art. 31, c. 1.

<sup>19</sup> Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è richiesta la convivenza: dunque se il minore non convive con il tutore, in generale riceverà un permesso per minore età.

<sup>20</sup> Si ricorda che rientrano tra gli affidamenti ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 sia l'affidamento consensuale, disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, sia l'affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni.

<sup>21</sup> L'art. 9, c. 4 della legge 184/83 prevede che, nel caso di affidamento a parente entro il quarto grado, non sia necessaria la formalizzazione dell'affidamento.

Alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere allegato:

- a seconda dei casi, la documentazione relativa alla tutela, all'affidamento, alla parentela e alla convivenza;
- la documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari, inoltre, è richiesto da alcune Questure che il minore sia in possesso del passaporto o documento equipollente (ad es. titolo di viaggio).

Alcune Questure rilasciano ai minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore un permesso di soggiorno con la dicitura “per affidamento”, con le stesse caratteristiche del permesso per motivi familiari.

Altre Questure, invece, rilasciano solo un permesso di soggiorno per minore età. Si tratta di una prassi illegittima, non conforme alla normativa vigente.

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età, **al compimento dei 18 anni** potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, senza necessità di soddisfare i requisiti visti sopra relativi al parere della DG Immigrazione o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni<sup>22</sup>.

Le già citate Linee Guida della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017 chiariscono inoltre che per i minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, anche nei casi in cui sia stato rilasciato in precedenza il permesso di soggiorno per minore età anziché il permesso per motivi familiari<sup>23</sup>.

Se il minore si trova in una delle condizioni di cui sopra e ha ricevuto durante la minore età un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**, in alcuni casi può essere preferibile richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari prima del compimento dei 18 anni

Il permesso per motivi familiari, infatti, può essere convertito anche in permesso per studio o attesa occupazione, nel caso in cui alla scadenza l'interessato non abbia un contratto di lavoro, mentre, come visto sopra, la normativa vigente non disciplina espressamente la possibilità di convertire il permesso per motivi umanitari in permesso per studio o attesa occupazione.

Si ricorda infine che la circolare del Ministero dell'Interno del 28/8/2017<sup>24</sup> dà le seguenti indicazioni alle Questure in merito al rilascio del **permesso di soggiorno per affidamento**: *“qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente, al minore è rilasciato il permesso di soggiorno per affidamento, sostitutivo del permesso di soggiorno per minore età; come noto, il permesso di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennalmente rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità”*.

---

<sup>22</sup> D.lgs. 286/98, art. 32, c. 1.

<sup>23</sup> [Linee Guida](#) della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017

<sup>24</sup> <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/circolare-interno-28-08-2017-minori-Legge-47-2017-scansionata.pdf>



Si evidenzia come la circolare faccia riferimento a tutti i minori per i quali sia stato disposto un provvedimento di tutela o affidamento, senza ulteriori specifiche (quindi includendovi anche i minori affidati a strutture di accoglienza). Tale indicazione è tuttavia assai poco applicata dalle Questure.

#### 4.2 Neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

La circolare del Ministero dell'Interno del 28/8/2017 dà inoltre alcuni importanti indicazioni alle Questure riguardo al **rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento al compimento dei 18 anni** nei casi in cui il Tribunale per i minorenni disponga l'affidamento del neomaggiorenne ai servizi sociali fino al massimo a 21 anni (c.d. prosieguo amministrativo): *“chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il ventunesimo anno di età”*<sup>25</sup>.

Tale indicazione dovrebbe intendersi come applicabile anche ai minori sottoposti a prosieguo amministrativo ai quali sia stato rilasciato in precedenza:

- un permesso di soggiorno per motivi familiari, posto che il permesso per affidamento ha le stesse identiche caratteristiche del permesso per motivi familiari;
- un permesso di soggiorno per minore età, nei casi in cui *“sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'AG competente”* e quindi secondo la stessa circolare la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso per affidamento, sostitutivo del permesso per minore età.

Alcune Questure richiedono l'esibizione del passaporto per il rilascio del permesso per affidamento ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Si ritiene tuttavia che, anche in considerazione di quanto indicato nella circolare sopra citata, ove al minore sia stato rilasciato un permesso di soggiorno (per minore età, affidamento o motivi familiari) in assenza di passaporto e al compimento dei 18 anni il Tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo, tale permesso dovrebbe essere rinnovato o convertito in permesso per affidamento alle stesse condizioni, dunque anche in assenza di passaporto.

Le già citate Linee Guida della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017 chiariscono inoltre che per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni<sup>26</sup>.

Si ricorda che il prosieguo amministrativo può essere disposto in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia<sup>27</sup>.

La richiesta di prosieguo amministrativo deve essere presentata al Tribunale per i minorenni, prima del compimento dei 18 anni.

Tale richiesta può essere presentata dai servizi sociali o dal tutore. Qualora questi soggetti si rifiutino di presentare domanda di prosieguo amministrativo, ad esempio per evitare di dover sostenere i costi per l'accoglienza del neomaggiorenne, si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o

---

<sup>25</sup> Circolare del Ministero dell'Interno del [28.8.2017](#)

<sup>26</sup> [Linee Guida](#) della DG Immigrazione del 24 febbraio 2017

<sup>27</sup> Legge 47/17, art. 13, c. 2.

supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori<sup>28</sup>, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

E' utile allegare all'istanza una relazione dei servizi sociali e la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale seguito dal minore e in corso.

Il prosieguo amministrativo può durare al massimo fino al compimento dei 21 anni.

## **5. ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO**

Oltre al permesso di soggiorno per minore età (con successiva conversione ai 18 anni) e al permesso per motivi familiari o affidamento, vi sono poi altre tipologie di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati, al di fuori della procedura inerente la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano determinate condizioni: ad esempio il permesso per cure mediche, per casi speciali ai sensi dell'art. 18 o 18-bis d.lgs. 286/98 ecc.

Per un'analisi di tali permessi di soggiorno, si rimanda alla scheda *“Le principali novità sui permessi di soggiorno introdotte dal Decreto legge 113/18”*<sup>29</sup>.

Ci limitiamo qui ad analizzare il **permesso di soggiorno per cure mediche**.

Tale permesso di soggiorno, introdotto dal d.l. 113/18, è rilasciato ai cittadini stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza<sup>30</sup>.

Il permesso di soggiorno per cure mediche deve essere richiesto direttamente al Questore, senza presentare la domanda di protezione internazionale<sup>31</sup>.

Tale permesso di soggiorno ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate.

La norma non chiarisce se il permesso per cure mediche consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con il grave stato di salute, né se possa essere convertito in permesso per lavoro. In assenza di una norma che lo vieti si ritiene che sussista tale facoltà. E' possibile tuttavia che le Questure adottino un'interpretazione restrittiva e non consentano la conversione.

## **6. SE IL MINORE NON RIESCE A OTTENERE IL PASSAPORTO?**

Come abbiamo visto sopra, per il rilascio di diverse tipologie di permessi di soggiorno è richiesta l'esibizione del passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Si rimanda all'art. 25 r.d. 1404/1934.

<sup>29</sup> [https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18\\_permessi-di-soggiorno\\_Scheda-per-operatori\\_31.10.18.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/DL-113-18_permessi-di-soggiorno_Scheda-per-operatori_31.10.18.pdf)

<sup>30</sup> Art. 19, comma 2, lett. d-bis d.lgs. 286/98, introdotto dal d.l. 113/18 e modificato dalla legge 132/18.

<sup>31</sup> Si ritiene comunque che, nel caso in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale possa segnalare al Questore l'esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche.

E' importante che i MSNA/neomaggiorenni che intendono richiedere la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro/studio/attesa occupazione, o la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro, o il rilascio di un'altra tipologia di permesso per il quale è richiesto il passaporto, qualora ne siano privi, si rivolgano al più presto al Consolato/Ambasciata del proprio Paese per richiedere tale documento.

Qualora il cittadino straniero si trovi nell'impossibilità di ottenere il passaporto dal Consolato/Ambasciata del proprio Stato (si pensi ad es. ai casi di Consolati che non rilasciano il passaporto ai propri cittadini presenti in Italia), può richiedere alla Questura il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, allegando tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare di non poter ottenere il passaporto.

In genere le Questure rilasciano questo tipo di documento solo ai titolari di protezione sussidiaria, benché le circolari in materia del Ministero degli Esteri e dell'Interno (risalenti nel tempo, ma mai revocate) chiariscano che il titolo di viaggio può essere rilasciato anche ai titolari di permesso per motivi umanitari o di altre tipologie di permesso di soggiorno che si trovino impossibilitati ad ottenere il passaporto<sup>33</sup>. In caso di mancato rilascio del titolo di viaggio, il cittadino straniero può presentare ricorso al TAR.

Si ritiene che il titolo di viaggio costituisca documento "equipollente" al passaporto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Ad esempio, se il titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ha un contratto di lavoro e il titolo di viaggio, la Questura dovrebbe consentirgli la conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro.

Se al momento della presentazione della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per cui è richiesto il passaporto, il cittadino straniero ne è ancora sprovvisto, e non gli è stato rilasciato un titolo di viaggio, si suggerisce di depositare presso la Questura tutta la documentazione che attesti che ha richiesto il passaporto al Consolato/Ambasciata del proprio Paese, inclusa la documentazione relativa al procedimento giudiziario eventualmente in corso per il rilascio del titolo di viaggio. E' probabile che in tali casi le Questure non rilascino comunque il permesso di soggiorno per lavoro né altre tipologie di permessi per cui è richiesto il passaporto, ma l'eventuale ricorso contro il diniego del rilascio del permesso di soggiorno potrebbe avere maggiori possibilità di essere accolto.

Se il minore/neomaggiorenne non solo non ha alcuna documento, ma non ha alcuna cittadinanza (ad es. i minori che non sono stati registrati alla nascita in alcuni casi non acquisiscono alcuna cittadinanza), potrà richiedere il riconoscimento dello status di apolide.

## **7. MINORI IN ATTESA DELLA NOMINA DEL TUTORE E/O DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETÀ**

### 7.1 Minori in attesa della nomina del tutore

Alcune Questure rifiutano di ricevere le richieste di permesso di soggiorno e le domande di protezione internazionale o di rilasciare il permesso per minore età, nei casi in cui, pur essendo state effettuate le segnalazioni alle autorità competenti e in particolare al Tribunale dei minorenni, non sia stato ancora nominato il tutore.

Tali prassi sono assolutamente illegittime.

---

<sup>32</sup> D.p.r. 394/99, art. 9, co. 3.

<sup>33</sup> [Circolare del Ministero degli Affari Esteri, n. 48/1961](#) e [Circolare Ministero dell'Interno n. 300/2003](#)

La normativa vigente, infatti, prevede espressamente che:

- i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno o alla domanda di protezione internazionale possano essere svolti, sino alla nomina del tutore, dal responsabile della struttura di accoglienza, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria (la sospensione del procedimento è prevista solo nel caso in cui il MSNA richiedente asilo non sia ancora stato segnalato al Tribunale per i minorenni ai fini della nomina del tutore, ma se tale segnalazione è stata effettuata, la Questura non deve sospendere il procedimento, posto che i compiti del tutore sono svolti dal responsabile della struttura di accoglienza)<sup>34</sup>;
- il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato al MSNA segnalato alle autorità competenti, anche prima della nomina del tutore e anche direttamente su richiesta dello stesso minore<sup>35</sup>.

## 7.2 Minori in attesa del provvedimento di attribuzione dell'età

Alcune Questure, inoltre, rifiutano di ricevere le richieste di permesso di soggiorno e le domande di protezione internazionale di coloro che siano sottoposti a procedura di accertamento dell'età, fino a quando il Tribunale per i minorenni non abbia adottato il provvedimento di attribuzione dell'età. In alcuni casi, ciò avviene anche se la relazione finale dell'accertamento socio-sanitario effettuato indica che l'età risultante dagli esami e dai colloqui svolti è compatibile con la minore età.

Poiché talvolta trascorrono alcuni mesi tra l'effettuazione degli accertamenti e l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, può accadere che il minore non accompagnato, identificato come tale in base all'accertamento, intanto compia la maggiore età e dunque perda la possibilità di richiedere il permesso per minore età o di presentare la domanda di protezione internazionale da minorenni.

Si ritiene che la Questura sia tenuta a ricevere le richieste di permesso di soggiorno e le domande di protezione internazionale anche prima dell'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, in quanto la minore età è presunta fino alla conclusione della procedura riguardante l'accertamento dell'età.

Nel caso in cui la Questura rifiuti di indicare la data di nascita dichiarata dall'interessato, il tutore o l'operatore può comunque richiedere che venga verbalizzata la dichiarazione del (presunto) minore.

### **SCHEDA PER VALUTARE IL PERCORSO LEGALE DEL MSNA**

A questo link (<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-per-valutazione-percorso-legale-MSNA.pdf>) può essere scaricata una scheda finalizzata a facilitare la valutazione, per ciascun minore, della sussistenza dei presupposti

- per il riconoscimento della protezione internazionale;
- per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione al compimento dei 18 anni;
- per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento;
- per il rilascio di altre tipologie di permessi di soggiorno (cure mediche, casi speciali ecc.)

<sup>34</sup> Legge 47/2017, art. 6, c. 3; d.lgs. 25/08, art. 26, co. 5, come modificato dall'art. 18 della legge 47/17.

<sup>35</sup> Legge 47/17, art. 10, c. 1, lett. a).

**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE  
DI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIABILI AI MSNA**

Nello schema seguente vengono sintetizzati i presupposti per il rilascio e il rinnovo/conversione delle principali tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai MSNA.

N.B. si tratta di un'iper-semplificazione finalizzata solo a dare un quadro d'insieme: per una corretta analisi dei presupposti, si rimanda al testo della scheda.

<b>Tipologia di permesso di soggiorno</b>	<b>Presupposti per il rilascio</b>	<b>Presupposti per il rinnovo/conversione</b>
Permesso per motivi umanitari/casi speciali (regime transitorio)	Gravi motivi di carattere umanitario	Convertibile in permesso per lavoro se ha passaporto + lavoro  Se non convertito in permesso per lavoro > alla scadenza valutazione della Commissione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se rischio persecuzione/tortura &gt; permesso per protezione speciale (non convertibile in permesso per lavoro)</li> <li>• se non rischio persecuzione/tortura &gt; diniego</li> </ul>
Permesso per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale	Persecuzione (incluse forme specifiche di persecuzione contro infanzia e adolescenza), rischio di tortura, conflitto armato	Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica della permanenza delle condizioni (sussidiaria/speciale)
Permesso per minore età	Essere un MSNA	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto + parere positivo della DG Immigrazione
Permesso per motivi familiari/affidamento	Da minore: affidamento familiare o convivenza con il tutore + passaporto  Dopo i 18 anni: prosieguo amministrativo	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto  Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni
Permesso per cure mediche	Condizioni di salute di particolare gravità	Rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni
Permesso casi speciali ex art. 18, co. 1 e 6 d.lgs. 286/98	Violenza e sfruttamento e pericolo per tentativo di sottrarsi  Reato commesso durante minore età e partecipazione a un programma di integrazione	Rinnovabile  Convertibile in permesso per studio/lavoro se ha passaporto + studio/lavoro